

In questo numero:

1. Oneri di sicurezza: la mancata indicazione non comporta l'esclusione dalla gara
2. Affidamento di servizi complementari senza gara: istruzioni per l'uso
3. Google probabilmente entrerà nel mercato assicurativo
4. Riforma sanità: il Decreto Gelli
5. Il comunicato ANAC per gli acquisti inferiori a 40.000 euro nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
6. Il comunicato ANAC per gli acquisti inferiori a 40.000 euro nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti

Dalla redazione

La presente Newsletter è strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione e dei clienti.

La presente intende altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: bocchi@inserspa.eu

La Redazione

1. Oneri di sicurezza: la mancata indicazione non comporta l'esclusione dalla gara

Il Consiglio di Stato, nel risolvere una controversia insorta nell'ambito di una gara il cui bando non conteneva una comminatoria espressa per omessa indicazione nell'offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza, è tornato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara di appalto qualora non siano specificati, nella composizione dell'offerta economica, i costi per la sicurezza. La pronuncia si inserisce nell'ambito di un animato dibattito giurisprudenziale sugli obblighi di indicazione gravanti sul partecipante alla gara ed offre l'occasione per fare luce sulla

complicata disciplina giuridica dettata dal Codice dei contratti e dalla normativa di riferimento. (*Cons. di Stato, Sez. III, 7 settembre 2015, n. 4132*).

2. Affidamento di servizi complementari senza gara: istruzioni per l'uso

Con la Sent. 8 settembre 2015, n. 1217, la Sez. I del G.A. toscano si è soffermata sulle condizioni che devono sussistere affinché la P.A. possa procedere all'affidamento diretto di un servizio complementare rispetto a quello già aggiudicato con procedura di evidenza pubblica. In particolar modo, preso atto di come nel caso di specie fosse pacifica la non separabilità, sotto il profilo tecnico, del servizio complementare -non avendo la Società ricorrente contestato tale circostanza, per come dedotta dalle resistenti e dalla controinteressata- ha proceduto alla verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163 del 2006 giungendo a ritenere legittimo l'affidamento diretto disposto dalla stazione appaltante. (*T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 settembre 2015, n. 1217*).

3. Google probabilmente entrerà nel mercato assicurativo

L'idea che Google possa entrare nel settore delle assicurazioni è stata prospettata dall'analista finanziario di Citygroup Todd Bault e ha fatto il giro della rete, scatenando numerosi commenti, tra chi la considera un progetto fattibile e magari già in cantiere e chi invece l'ha già archiviata come un suggerimento personale e un po' campato in aria. Secondo



Bault, sarebbe una mossa vincente per il colosso californiano quella di fare il suo ingresso nel mondo assicurativo attraverso l'acquisizione, da parte di Alphabet, il conglomerato finanziario a cui fanno capo Google Inc. e le altre società controllate, della compagnia assicuratrice statunitense AIG

(American International Group), che andrebbe poi trasformata in un'azienda assicurativa ad alta tecnologia, un laboratorio fintech di altissimo livello per prodotti e servizi assicurativi. Il motivo per cui Google potrebbe compiere una scelta di questo tipo, secondo Bault, sta nel fatto che il settore assicurativo è particolarmente arido in termini di innovazione e digitalizzazione e molti venture capitalist sono già convinti che costituisca la nuova frontiera per la tecnologia finanziaria. Nello stesso tempo però – sottolinea Bault – una compagnia di high-tech non può semplicemente sviluppare una nuova tecnologia smart per le assicurazioni senza l'aiuto degli attuali protagonisti del settore. Infatti, compagnie come AIG, che sono molto indietro quando si tratta di tecnologia, sono depositarie di preziose competenze, fondamentali nell'ambito di un'industria altamente regolamentata e complessa. L'acquisizione da parte di Google inoltre, risolverebbe i problemi di redditività che AIG sta affrontando, sottoposta alla pressione di importanti investitori che vorrebbero frammentarne il business e rifocalizzarla su un ambito più ristretto e selezionato.

4. Riforma sanità: il Decreto Gelli

Riassumiamo di seguito le principali novità in tema di sanità e medmal introdotte dal Decreto Gelli:

- 1) il potenziamento del clinical risk management, ovvero di tutta la fase di prevenzione e studio del rischio. A tal proposito sarebbe probabilmente preferibile coinvolgere società specializzate ed esterne alla struttura ospedaliera per poter dare terzietà alle valutazioni e previsioni avanzate sul rischio;
- 2) l'emanazione di buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Tale aspetto deve raccordarsi con il nuovo art 590-ter del Codice Penale rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario;
- 3) il Decreto definisce una volta per tutte le categorie di responsabilità: contrattuale per l'azienda ospedaliera e extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria;
- 4) l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti nell'iter di rivalsa nei confronti dell'operatore, con limite massimo di rivalsa in caso

di colpa grave (triplo della retribuzione lorda annua); 5) l'obbligo di assicurazione; 6) l'istituzione di un fondo di garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria.

E' interessante vedere come il Decreto non solo sembra porre fine all'era della autoassicurazione o non assicurazione delle strutture e dei professionisti sanitari ma addirittura obbliga la pubblicazione dei contratti assicurativi delle strutture sul loro sito internet (complete di tutte le clausole e la denominazione dell'impresa assicuratrice).

5. Il comunicato ANAC per gli acquisti inferiori a 40.000 euro nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti

Il Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il comunicato in data 8 gennaio 2016 porta a conoscenza che a decorrere dal primo gennaio 2016, per effetto della norma contenuta nell'articolo 1, comma 501 della Legge di stabilità 2016 (L. n.208 del 28 dicembre 2015), per l'approvvigionamento dei prodotti delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, c. 7 del D.L. n.95/2012, viene estesa ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di deroga alle Convenzioni Consip.

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.